

N. 05696/2015 REG.PROV.CAU.
N. 14044/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14044 del 2015, proposto da:

Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Angela Maria Rosaria Spampanato, Roberto Monda, Giovanni Angelo Frogheri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria della procedura selettiva di interpello per l'attribuzione di 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (pos)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni esposte dalla ricorrente a sostegno della richiesta cautelare possano trovare adeguata tutela mediante la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55 comma X del c.p.a.;

Ritenuto altresì necessario che la parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio con i 189 titolari delle posizioni organizzative oggetto del ricorso, individuati dall'Agenzia delle Entrate il 15.12.2015 (come documentato nel corso dell'odierna camera di consiglio) o con gli eventuali subentranti in caso di rinuncia dei designati;

- che tale integrazione potrà essere effettuata mediante notifica individuale oppure mediante notifica per pubblici

proclami da effettuarsi, alternativamente:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso per motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni da primo adempimento;

B) Oppure:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

la notifica potrà essere effettuata mediante la pubblicazione (previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto cartaceo o informatico indicato dall'amministrazione) sul sito internet dell'Amministrazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi);

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Ritenuto che la estensione del contraddittorio debba avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) fissa l'udienza di trattazione del ricorso alla data del 22 giugno 2016, ore di regolamento.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)